

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile

Ordinanza 7 ottobre 2020, n. 21595

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio - Presidente

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo - Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo - rel. Consigliere

Dott. BOGHETICH Elena - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17676-2016 proposto da:

████████████████████

- ricorrenti -

contro

██████████ S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
██████████ presso lo studio degli Avvocati ██████████ che
la rappresentano e difendono;

- controricorrente -

e contro

██████████ spa, e FALLIMENTO ██████████ spa, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pt.;

- intimate -

avverso la sentenza n. 14/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 07/01/2016
R.G.N. 988/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal Consigliere Dott. GUGLIELMO
CINQUE.

RILEVATO CHE:

1. Con ricorso proposto al Tribunale di L'Aquila gli odierni ricorrenti, premesso di essere stati dipendenti della società [REDACTED] poi transitati - in seguito alla costituzione ad opera di [REDACTED] spa, in data 31.12.2002, della [REDACTED] spa - in quest'ultima società il cui pacchetto azionario era stato ceduto nel giugno del 2006 a loro insaputa alla [REDACTED] - assumevano che detta vendita non li garantiva nel mantenimento dei loro diritti come, invece, avvenuto con la cessione del 2002; chiedevano, quindi, che fosse accertata e dichiarata la nullità dei contratti di vendita del 15.6.2006 e di fornitura di servizi del 17.7.2006, stipulati dalla [REDACTED] spa con la [REDACTED] spa e la [REDACTED] spa e di tutti gli atti conseguenti e, per l'effetto, fosse dichiarata l'illiceità, la nullità, l'annullabilità e l'inefficacia dei contratti e atti dissimulati, come individuati nella narrativa del ricorso, in quanto privi dei richiesti requisiti formali e sostanziali, ai sensi degli articoli 1175, 1375, 1343, 1344, 1345, 1406 c.c., articolo 1414 c.c. e ss., articolo 1418 c.c. e ss., articolo 2112 c.c. e Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 3 bis con ripristino dello status quo ante e ricostituzione del rapporto a decorrere dal 15.6.2006, unitamente a tutte le conseguenze economiche; che fosse accertata e dichiarata la violazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 3 bis e, per l'effetto, costituito il rapporto di lavoro con [REDACTED] spa a decorrere dal 15.6.2006 o da altra data ritenuta di giustizia, sempre con ogni conseguenza economica derivante dall'adeguamento del trattamento economico e normativo nel frattempo intervenuto; il tutto con riserva di impugnare l'eventuale licenziamento e di agire per il risarcimento dei danni subendi e subiti.

2. L'adito giudice del lavoro, nel contraddittorio delle parti, con la pronuncia n. 439 del 2013 respingeva la domanda.

3. Sul gravame presentato dai lavoratori la Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza n. 14 del 2016, confermava la pronuncia impugnata.

4. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure rilevavano: a) le domande azionate in prime cure dirette alla riconducibilità dei rapporti di lavoro alle problematiche connesse alla esternalizzazione dei servizi della [REDACTED] spa e ai suoi rapporti con la [REDACTED] spa erano infondate perché i lavoratori non erano mai stati dipendenti della [REDACTED]; analogamente erano irrilevanti le richieste circa una asserita simulazione della costituzione della [REDACTED] spa, da parte di [REDACTED] perché essi lavoratori comunque erano stati dipendenti della [REDACTED] spa rispetto alla quale nessuna deduzione risultava svolta; b) nessun trasferimento di azienda era astrattamente configurabile, nella mera cessione del pacchetto azionario della [REDACTED] spa in favore della [REDACTED] spa da parte di [REDACTED] e, in ogni caso, dalla nullità della cessione non avrebbe potuto mai conseguire l'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze dirette di [REDACTED]; c) anche i profili di illegittimità del contratto di appalto, siglato il 17.7.2006 tra [REDACTED] spa e la [REDACTED] spa, erano irrilevanti per la posizione dei ricorrenti in quanto essi non erano stati mai dipendenti della [REDACTED] spa né dopo il 2002 né prima di tale data; d) inoltre, anche l'argomentazione secondo la quale il contratto di appalto avrebbe dissimulato una interposizione di manodopera in violazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29 fondata sul fatto che la cessionaria spa [REDACTED] sarebbe stata priva di autonomia organizzativa, di strutture proprie e di mezzi patrimoniali, adeguata per assumere la gestione della fornitura a proprio rischio, non era significativa per la situazione dei lavoratori in quanto tutti i rapporti di lavoro erano sempre rimasti in capo alla fallita [REDACTED]; e)

non era rilevante la circostanza che [REDACTED] spa avesse proceduto alla assunzione di 23 dipendenti della [REDACTED] spa a fronte del totale di n. 500 dipendenti, in assenza peraltro della specificazione se gli stessi fossero prima del 2002 dipendenti della [REDACTED] oppure della [REDACTED] spa; f) infine, sfornito di prova era invece rimasto l'affermato sostegno finanziario di [REDACTED] alla [REDACTED] spa erogato sotto forma di compenso maggiorato per le prestazioni oggetto di appalto ovvero di pagamento anche per servizi non corrisposti.

5. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione [REDACTED] (E ALTRI [REDACTED])

6. [REDACTED] spa, già [REDACTED] spa, e il Fallimento [REDACTED] spa non hanno svolto attività difensiva.

7. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

CONSIDERATO CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'articolo 112 c.p.c., degli articoli 342 e 434 c.p.c., anche con riferimento agli articoli 1406 e 2112 c.c., per errata interpretazione della domanda, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 4; sostengono che la Corte territoriale non aveva esaminato, incorrendo nelle denunciate violazioni, le argomentazioni esposte nel ricorso introduttivo e riproposte come motivo di appello: in particolare, per non avere considerato che nella [REDACTED] spa non era confluito solo il personale della [REDACTED] spa ma anche tutto il personale [REDACTED] addetto alle scuole e società di formazione operanti all'interno del Gruppo e che, in subordine, essi avevano richiesto la ricostituzione del rapporto di lavoro in capo a [REDACTED] come conseguenza della invocata illegittimità del contratto di compravendita delle azioni del 15.6.2006 e avevano fatto espressa riserva di una azione di risarcimento dei danni subiti di conseguenza nei confronti di entrambe le società simulatrici; inoltre, per non essere intervenuta la Corte territoriale di ufficio sulla questione del trasferimento dei contratti di lavoro alla [REDACTED] spa avvenuto con il consenso dei lavoratori e per non avere rilevato che essi lavoratori non avevano mai dedotto che la [REDACTED] fosse una società illegittima.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione degli articoli 343, 1344, 1345, 1414, 1418 c.c. e dell'articolo 2112 c.c., anche in relazione agli articoli 1175, 1375, 1362, 1363, 1364, 1366 e 1372, 1406 c.c., ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3; la violazione degli articoli 1362, 1363, 1364 c.c., articolo 1366 c.c. e ss. e articolo 1372, in relazione al contratto di vendita di azioni del 15.6.2006 sottoscritto da [REDACTED] e [REDACTED] e in relazione all'accordo quadro (appalto) sottoscritto in data 17.7.2006 tra [REDACTED] e [REDACTED] ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3; la falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, articolo 1655 c.c., L. n. 428 del 1990, articolo 47 e Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 32 anche in relazione agli articoli 1362, 1363, 1364 c.c.,

articolo 1366 c.c. e ss., articolo 1372 c.c. e con riferimento all'accordo quadro sottoscritto in data 17.7.2006 tra [REDACTED] e [REDACTED] ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3. Si sostiene che la Corte di merito non aveva rilevato che quella intervenuta tra [REDACTED] e la [REDACTED] era una vera e propria cessione di azienda ai sensi dell'articolo 2112 c.c., violando le norme in tema di ermeneutica contrattuale e che aveva ignorato quanto dedotto in merito alla illegittimità dell'accordo quadro (appalto) stipulato il 17.7.2006, non verificando la sussistenza dei presupposti richiesti dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29 sia con riferimento alla struttura societaria di [REDACTED] sia al fatto che essa non aveva altri clienti se non [REDACTED].

4. Il primo motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.

5. È inammissibile nella parte in cui si contesta la ricostruzione delle vicende societarie relative alla costituzione della [REDACTED] spa e del ramo della società [REDACTED], destinata alla formazione del personale, nella prima confluito unitamente alla [REDACTED] spa (originaria datrice di lavoro dei ricorrenti) previa fusione con la [REDACTED] e con il ramo di azienda relativo alla formazione e all'addestramento professionale della società [REDACTED].

6. La Corte territoriale è pervenuta alla suddetta ricostruzione attraverso una adeguata valutazione degli atti processuali e delle risultanze della deposizione del teste [REDACTED] ritenendo, quindi, irrilevante (oltre che carente di qualsivoglia specifica allegazione fattuale) l'asserita simulata costituzione della spa [REDACTED] da parte della [REDACTED] spa "al fine di frapporre uno schermo tra il dipendente e l'effettivo datore di lavoro", in quanto il rapporto lavorativo sarebbe stato riconducibile comunque ad un soggetto diverso dalla [REDACTED] e, cioè, alla [REDACTED] spa.

7. Per il resto le censure formulate attengono alla interpretazione della domanda e alla individuazione del suo contenuto che integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice di merito, con la conseguenza che, in sede di legittimità, va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass. n. 15063 del 2006; Cass. n. 7932 del 2012).

8. Nel caso in esame, l'interpretazione della questione sottesa ai motivi di gravame e l'esame dei fatti ad essa inerenti sono stati ampiamente argomentati dai giudici di seconde cure, come è stato sopra specificato nello storico della causa.

9. È, invece, infondato lì dove nel motivo si denuncia l'omessa pronuncia sulla richiesta, avanzata in via subordinata, di ricostituzione del rapporto di lavoro in capo alla [REDACTED] spa come conseguenza della invocata illegittimità del contratto di compravendita delle azioni del 15.6.2006 con espressa riserva di proporre una azione di risarcimento dei danni subiti di conseguenza nei confronti di entrambe le società simulatrici.

10. Deve precisarsi che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, relativamente ad una sentenza di appello, quando, pur non essendovi una espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass. n. 15255 del 2019).

11. La Corte territoriale, nella fattispecie, ha escluso sia la possibilita' di ravvisare un trasferimento di azienda nella avvenuta cessione da parte della ██████████ spa del pacchetto azionario della ██████████ spa in favore della ██████████ spa, sia la sussistenza di un illegittimo contratto di appalto dissimulante una illecita interposizione di manodopera, di talche' ha escluso il presupposto logico e giuridico per l'accoglimento della domanda come specificamente articolata.

12. Ne' la Corte di merito avrebbe potuto ampliare l'esame di punti non compresi, neppure implicitamente, nel thema decidendum come delineato dai motivi di gravame (cfr. Cass. n. 19229 del 2015; Cass. n. 5601 del 1994).

13. Il secondo motivo e' infondato.

14. Questa Corte ha gia' esaminato la questione (cfr. Cass. n. 10861 del 2019) escludendo che il trasferimento dell'intero pacchetto azionario da ██████████ a ██████████ configurasse di per se' un trasferimento di azienda, richiamando i precedenti di legittimita' (Cass. n. 6131 del 2013; Cass. n. 9251 del 2007) secondo cui il trasferimento di un pacchetto azionario di maggioranza di una societa' di capitale non integra gli estremi del trasferimento di azienda ai sensi dell'articolo 2112 c.c., in quanto non determina la sostituzione di un soggetto giuridico ad un altro nella titolarita' dei rapporti pregressi, ma modifica solo gli assetti azionari interni sotto il profilo della loro titolarita', ferma restando la soggettivita' giuridica di ogni societa' anche se totalmente eterodiretta.

15. Il Collegio condivide e fa proprie le suddette argomentazioni in punto di diritto.

16. In punto di fatto, poi, deve precisarsi che, nonostante la prospettazione delle altre censure come violazioni di legge, esse si risolvono, essenzialmente, in una sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (condizioni della cessione - eventuale frode alla legge - continuita' dell'attivita' - scelta del personale - sostegno finanziario) e in una contestazione della valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale, sostanziante il suo accertamento in concreto, di esclusiva spettanza del giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimita' (Cass. n. 27197 del 2011; Cass. n. 6288 del 2011), in quanto congruamente e adeguatamente motivato.

17. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

18. Al rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo in favore della controricorrente; nulla va disposto per quelle relative al rapporto processuale con le altre intimato che non hanno svolto attività difensiva.

19. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.